

Cassazione, Sezione lavoro, sentenza del 28 luglio 2008, n. 20532

Lavoro autonomo e lavoro subordinato: Qualificazione anche dall'analisi delle direttive impartite

Determinante il comportamento delle parti nella realtà effettiva

Presidente De Luca - Relatore Balletti

Pm Apice - parzialmente conforme - Ricorrente Di Florio ed altro - Controricorrente Laboratorio Analisi Cliniche Lamberti di Gennaro Lamberti & C. Sas

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale - giudice del lavoro di Nocera Inferiore Francesco Di Florio conveniva in giudizio il "Laboratorio di Analisi Cliniche Lamberti di Gennaro Lamberti e C. "s.a.s." esponendo di avere prestato lavoro subordinato alle dipendenze della cennata società dall'1 febbraio 1995 al 30 giugno 2000 con le mansioni e la qualifica di "segretario" e con un orario lavorativo di 59,30 ore settimanali. Il ricorrente, dopo avere dedotto che la retribuzione corrispostagli era inadeguata ex artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ. rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 74.429.853= a titolo di differenze paga, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie, festività, lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto.

L'adito Giudice del lavoro - non costituitasi in giudizio la società convenuta ed espletata prova testimoniale - accoglieva la domanda attorea; ma - su impugnativa della s.a.s. "Laboratorio di analisi cliniche Lamberti di Gennaro Lamberti e C." (che eccepiva prioritariamente il proprio difetto di legittimazione passiva avendo il Di Florio prestato lavoro alle dipendenze della s.a.s. Studio Lamberti di Lamberti Duilio) e costituitosi in giudizio l'appellato Di Florio - la Corte di appello di Salerno "1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna(va) la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di Euro 19.032,00 (pari al L. 36.851.722), in luogo della relativa statuizione di primo grado appellata, con accessori come da sentenza gravata e fino al soddisfo; 2) conferma(va) nel resto la sentenza gravata, compensando per intero tra le parti le spese del grado".

Per la cassazione di tale sentenza Francesco Di Florio propone ricorso assistito da tre motivi. L'intimata s.a.s. "Laboratorio di Analisi Cliniche Lamberti di Gennaro Lamberti e C." resiste con controricorso e propone ricorso incidentale assistito da due motivi, a cui resiste il ricorrente principale con "controricorso a ricorso incidentale".

Motivi della decisione

I - Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335. cod. proc. civ.).

II - Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ." - addebita alla Corte di appello di Salerno "di essere incorsa in violazione per ultrapetizione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 cit. nella misura in cui, andando al di là dei motivi di gravame specificamente articolati dall'appellante, ha modificato le statuizioni del giudice di primo grado concernenti il quantum debeatur".

Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ., nonché contraddittoria di motivazione sul punto della decisione concernente le spettanze al Di Florio della indennità sostitutiva del preavviso" - rileva che "i presupposti di fatto della spettanza al Di Florio del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sono stati accertati dal giudice di primo grado, che ha condannato il resistente al pagamento di tale indennità (in particolare veniva accertato che il Di Florio si era dimesso dal proprio posto di lavoro a causa dell'inadempimento della società Lamberti rispetto all'obbligo di pagargli la retribuzione per ben 17 mensilità, e che tale inadempimento integrava la giusta causa richiesta dall'art. 2119), (per cui) la mancata impugnazione, da parte dell'appellante, su tali punti della decisione gravata ha determinato la formazione del giudicato interno, che ne precludeva il riesame da parte della Corte salernitana".

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente principale - denunciando "violazione degli artt. 112 e 434 cod. civ., 2108 (primo comma) e 2100 (secondo comma) cod. civ. e 36 Cost., nonché vizi di motivazione sul punto della decisione concernente il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario ed all'indennità sostitutiva delle ferie" - rileva che "anche in questo caso il capo relativo alla spettanza di dette voci retributive non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante, (per cui) le statuizioni della sentenza impugnata concernenti il diniego al Di Florio dell'indennità sostitutiva delle ferie e della retribuzione del lavoro straordinario costituiscono il frutto della violazione, da parte della Corte d'appello salernitana, dell'art. 112 c.p.c. e del principio, ivi sancito, di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato".

Con il primo motivo del ricorso incidentale la società ricorrente - denunciando "omessa, insufficiente motivazione circa la denunciata carenza di legittimazione passiva" - rileva che "la Corte di appello, limitandosi a riconoscere la proponibilità e l'ammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'appellante, precisando che la stessa non soggiaceva al divieto di nuove eccezioni stabilite dall'art. 437, secondo comma, c.p.c. nulla motivando, sorvolava del tutto tale eccezione omettendo finanche di statuire sulla stessa, (mentre) rientrava nei poteri-doveri del giudice, anche in sede di appello, l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda".

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente in via incidentale - denunciando "violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. e vizi di motivazione circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti" - rileva criticamente che "la Corte di appello non ha accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, ma soltanto alcuni, laddove per qualificare come subordinato il preteso rapporto di lavoro dedotto dal Di Florio avrebbe dovuto accettare tutti gli altri elementi costitutivi innanzi specificati, tanto più quando documentalmente risultava che egli era alle dipendenze di altra società".

III/a - I tre motivi di ricorso principale esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - non sono meritevoli di accoglimento.

Al riguardo l'interpretazione operata dal giudice di appello in merito al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale e della relativa impugnativa è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tale proposito, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima persegue, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (cfr. Cass. n. 17947/2006). In particolare, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda o di impugnativa, o la pronuncia su domanda e su impugnativa non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 16596/2005). Più specificatamente, rientra nella nozione di error in procedendo, a fronte del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e di pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, né la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (una sorta di error in procedendo indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Corte di Cassazione l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (Cass. n. 9471/2004).

Nella specie, non sussiste nella sentenza impugnata il denunciato vizio di pronuncia, da parte della Corte territoriale, su doglianze non proposta dall'appellante con il ricorso in appello in quanto dalla disamina diretta degli atti processuali - consentita nella presente sede di legittimità data la natura delle censure formulate dal ricorrente "principale" - si è potuto evincere che l'impugnativa formulata dalla "s.a.s. Laboratorio di analisi cliniche Lamberti di Gennaro Lamberti e c." concerneva anche censure relative alla quantificazione siccome operata dal giudice di primo grado (oggetto del primo motivo di ricorso), all'errata statuizione in merito alla indennità sostitutiva del preavviso (secondo motivo di ricorso) ed alla retribuzione per lavoro straordinario ed alla indennità sostitutiva delle ferie (terzo motivo di ricorso) e sulle cennate censure ritualmente proposte la Corte di appello di Salerno ha motivatamente e correttamente statuito nell'ambito della decisione impugnata.

III/b - Per quanto riguarda le ulteriori censure in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie (la cui critica connota gradatamente le doglianze formulate specie nel secondo e nel terzo motivo di ricorso), si rimarca che la cennata valutazione rientra nell'attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003).

Pertanto, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non

menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Comunque, ove con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso (nella specie non avvenuta) - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata, o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 9954/2005).

Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" (la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)) - e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibilmente istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

III/c - A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

IV - Passando ora all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo di detto ricorso non può essere accolto.

Infatti, per quanto già rilevato sub "capo III/a" per respingere i motivi del ricorso principale, la valutazione del contenuto del ricorso in appello -in ordine al denunciato difetto di legittimazione passiva - è stata adeguatamente compiuta dalla Corte di appello nella impugnata sentenza e la decisione su tale punto appare sorretta da corretta motivazione.

Con riferimento, quindi, ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo la società ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata - vale rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

V - Anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto.

Infatti, la Corte di appello di Salerno, nell'accertare e definire la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, si è attenuta esattamente ai criteri fissati dalla giurisprudenza per la determinazione della natura (subordinata ovvero autonoma) del rapporto di lavoro alla stregua dei parametri normativi desumibili dall'art. 2094 cod. civ., secondo cui gli elementi che differenziano il lavoro subordinato dal lavoro autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale, con conseguente limitazione della sua autonomia e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (id est, sussistenza effettiva del vincolo di subordinazione).

In particolare, tali elementi debbono essere apprezzati con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione atteso che, in linea di principio, il potere direttivo deve estrinsecarsi in ordini specifici, perché è attraverso gli stessi, (e mediante non solo direttive di carattere

generale configurabili anche nel lavoro autonomo), che viene assicurata la cd. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze dell'impresa.

Altri elementi, invece - quali la cd. assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione - assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.

Rispetto ad altro versante argomentativo, la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nell' iniziale stipulazione del contratto non è necessariamente determinante, poiché nei rapporti di durata il comportamento delle parti può essere idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa realtà effettuale (in generale, in merito a tale aspetto cd. definitorio nell'ambito della questione concernente la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, Cass. n. 17549/2003, Cass. n. 11203/2003, Cass. n. 8028/2003, Cass. n. 4889/2002).

Con particolare riferimento all'attività lavorative oggetto della presente controversia la Corte territoriale ha statuito - alla stregua di una completa valutazione della risultanza processuali al termine di un corretto percorso motivazionale - che "la collaborazione è stata offerto all'interno dei locali del Laboratorio, con utilizzazione dei mezzi da questo messi a disposizione (ad es. computer), con continuità ed in coincidenza con gli orari di apertura della struttura".

Per quanto concerne i limiti della censurabilità in sede di legittimità delle risultanze probatorie e i requisiti caratterizzanti la motivazione della sentenza vale sintetim riferirsi a quanto dianzi rimarcato sub "capo III/b" (e che qui si ribadisce) a conferma dell'infondatezza del secondo motivo del ricorso incidentale.

VI - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, entrambi i ricorsi debbono essere respinti.

Ricorrono giusti motivi (id est, reciproca soccombenza) per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigettai compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.